



# Promemoria per i casi di intemperie, disoccupazione parziale e totale

## Conseguenze per la previdenza professionale

### Disoccupazione parziale e intemperie

#### 1

In caso di disoccupazione parziale e di intemperie, il datore di lavoro deve versare la totalità dei contributi assicurativi e previdenziali stabiliti dalle norme legali e contrattuali. I contributi sono calcolati in base al normale orario di lavoro. Il datore di lavoro è autorizzato a detrarre i contributi dal salario del dipendente.

Questa regolamentazione è valevole per:

- i contributi AVS/AI/IPG/Assicurazione Disoccupazione/Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
- i contributi per le casse di compensazione familiari
- i contributi per la previdenza professionale
- i contributi per le altre assicurazioni sociali eventualmente previste dai contratti di lavoro (p. es. assicurazioni complementari in caso d'infortunio e di malattia).

Grazie al pagamento di tutti i contributi, la copertura previdenziale non subisce nessuna riduzione.

### Disoccupazione totale

#### 2

La Fondazione istituto collettore LPP assicura a titolo obbligatorio i rischi di decesso e d'invalidità delle persone disoccupate aventi diritto alle indennità giornaliera, il cui salario giornaliero determinante<sup>1</sup> supera l'equivalente della somma di coordinamento secondo la LPP<sup>2</sup> convertita in un importo giornaliero. Le persone che a titolo facoltativo continuano ad essere assicurate per le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità presso la fondazione sopra citata oppure, ammesso che le disposizioni regolamentari lo consentano, presso l'istituzione di previdenza del loro ultimo datore di lavoro, possono chiedere di non essere più soggette alla previdenza professionale obbligatoria per la disoccupazione.

I contributi<sup>3</sup> vengono versati in uguali proporzioni dalla persona assicurata e dall'assicurazione disoccupazione. La cassa disoccupazione detrae i contributi della persona disoccupata dalla sua indennità giornaliera.

La base di calcolo per le prestazioni di decesso e d'invalidità è costituita dalla media del salario giornaliero assicurato, conseguito durante il periodo (mese civile) nel quale si è verificato l'evento assicurato. Il genere e l'ammontare delle prestazioni si basano essenzialmente sui criteri LPP, solo che la rendita d'invalidità viene versata fino al 64° anno d'età per le donne e fino al 65° anno d'età per gli uomini.

Durante il periodo che intercorre fra la cessazione del rapporto di lavoro e l'inizio del versamento delle indennità giornaliera, la persona disoccupata resta assicurata per i rischi di decesso e d'invalidità presso l'istituzione di previdenza del suo ultimo datore di lavoro, tuttavia non oltre un mese.

La persona disoccupata ha diritto alla prestazione regolamentare di libero passaggio del precedente rapporto di previdenza. Per mantenere valida la copertura di previdenza, la prestazione di libero passaggio deve essere garantita sotto forma di polizza o di conto di libero passaggio e non può essere trasferita nella previdenza professionale obbligatoria per le persone disoccupate.

La persona disoccupata riceverà informazioni più dettagliate dal rispettivo Ufficio regionale di collocamento (URC).

1 Indennità giornaliera di disoccupazione, eventualmente sommata

– al reddito intermedio e

– al reddito conseguito nell'ambito di un programma occupazionale

2 Riduzione annua di coordinamento divisa per 260,4 giorni

3 Attualmente i contributi ammontano all'1,1% del salario giornaliero assicurato